

**STATUTO
ASSOCIAZIONE RIME APS**

ALLEGATO all'atto
Reg. il 02.08.2021
N° 3802 Serie II
IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO*
Tiziana LI
*firma su delega del Direttore Provinciale

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita nel rispetto del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, l'associazione di promozione sociale "RIME APS" (da ora in poi denominata semplicemente Rime) con sede legale nel Comune di Trieste.
2. "Rime" è un'Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale.
3. L'eventuale variazione della sede, all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione potrà dotarsi di plurime sedi operative.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – STATUTO

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
3. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
4. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà umana, si prefigge come scopo principale la promozione della cittadinanza attiva giovanile e l'inclusione sociale, contribuendo alla diffusione dei valori portanti di una società democratica, quali la solidarietà, la giustizia sociale, il rispetto reciproco e la non discriminazione. Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - a) Favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, con una particolare attenzione ai giovani, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e della Costituzione italiana;
 - b) promuovere la cultura della legalità, della solidarietà, della non discriminazione e dell'ambiente, basata sui principi della Costituzione e sulla valorizzazione della memoria storica;

- c) stimolare nei giovani l'interesse ai valori della legalità, della responsabilità e dell'impegno attraverso esperienze di formazione collettiva;
- d) favorire la formazione individuale e collettiva dei soci al fine di migliorare l'efficacia della loro azione e del loro radicamento sociale e culturale;
- e) incentivare la collaborazione e la creazione di una rete tra le realtà locali, nazionali e internazionali che perseguono scopi affini all'Associazione.

2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

1. organizzare incontri, conferenze e dibattiti, mostre, proiezioni, performance, manifestazioni, attività ludico sportive e ricreative per favorire lo scambio di idee e conoscenze, con particolare riguardo ai contatti con la scuola e il mondo giovanile, gruppi e istituzioni sia pubbliche che private, che perseguono finalità analoghe nonché l'organizzazione di percorsi educativi e didattici anche inerenti ai temi della memoria pubblica, della storia e dell'impegno civile.
2. Predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività culturali, formative, ricreative, ludico sportive, di intrattenimento creativo e artistico in genere, per promuovere la socialità e la partecipazione a momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva
3. Stimolare l'approfondimento e la ricerca sui temi della cittadinanza attiva; la narrazione e la divulgazione dei temi oggetto di studio e dei percorsi educativi attraverso vecchi e nuovi media; la pubblicazione di riviste, giornali, stampe periodiche o saltuarie. Per perseguire gli scopi e realizzare le proprie attività l'associazione potrà inoltre raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione ed a favorire il suo sviluppo nonché compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa

3. Le finalità/attività suddette sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, ossia:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

4.L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del D.Lvo 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

5.L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. Rime potrà, inoltre, aderire ad iniziative e realtà associative nazionali ed internazionali che perseguono i medesimi obiettivi e potrà compiere ogni altro atto finalizzato al raggiungimento dei propri scopi.

6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione, in modo determinante e prevalente, tramite le prestazioni volontarie, libere e gratuite dei propri soci.

7. In caso di necessità l'Associazione può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di collaborazione od attività occasionale anche ricorrendo ai propri associati, secondo le modalità e i limiti di legge. L'associazione può acquistare, costruire, ristrutturare, condurre in locazione e successivamente gestire beni immobili atti ad ospitare le attività e le iniziative sociali.

ART. 3 – AMMISSIONE

1.Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Non vi sono alcuni limiti soggettivi od oggettivi di accesso di partecipazione alla vita associativa. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto da Legge.

2.Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3.Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4.L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

5.L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

6.L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. Gli associati hanno pari diritti e pari doveri, in particolare hanno diritto di:

- a) votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro dei soci;
- b) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) accedere ai verbali assembleari, al bilancio e libro dei Soci;
- d) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- e) al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed autorizzata;
- f) frequentare i locali dell'associazione;
- g) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

2. Gli associati hanno il dovere di:

- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) tenere un comportamento nei confronti degli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e dello spirito dell'Associazione;
- c) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- d) versare la quota associativa, approvata annualmente dall'Assemblea dei Soci entro il 31 maggio dell'anno sociale di riferimento.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato potrà ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi decorrenti dalla notifica della delibera.

3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione che dovrà essere comunicata all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - GLI ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7- L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati, iscritti nel Libro dei soci.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

3. L'Assemblea è convocata, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, dal Presidente o in caso di assenza ed impedimento dal Vicepresidente, anche su richiesta di un Consigliere o di un quinto dei soci, a mezzo di e-mail al recapito indicato nel libro dei soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo nonché la data della riunione e l'orario della prima e della seconda convocazione, che deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima. Per i Soci che non dispongono di indirizzo mail o di fax, la convocazione si riterrà effettuata attraverso l'affissione del relativo comunicato nell'albo predisposto nella sede sociale. Anche in difetto di convocazione, la riunione si reputa comunque valida se sono presenti tutti i Soci.

4. È possibile la presenza attraverso mezzo telematico ove il socio si impossibilita alla presenza fisica in Assemblea, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto a cura di un Segretario nominato dall'Assemblea. Tale verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni Socio può prenderne visione e chiederne, a proprie spese, una copia.

6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

7. L'Assemblea ordinaria:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- b) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e ne delibera il numero;
- c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- h)
- i) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione;

8.L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci presenti o rappresentati per delega. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o tramite delega. Ogni socio non può avere più di 3 deleghe scritte.

9.Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a scrutinio palese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti tranne che per le votazioni relative alle persone sociali per le quali si procede con voto segreto;

10.L'Assemblea dei Soci straordinaria, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti:

- a) approva le modifiche statutarie;
- b) delibera lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'associazione. In questo caso è altresì necessario il voto favorevole di almeno il $\frac{3}{4}$ del totale degli associati.

ART. 8 – L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1.L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

2.I consiglieri dell'Organo di amministrazione sono eletti dall'Assemblea tra i soci persone fisiche in numero dispari fino ad un massimo di 7 membri. Restano in carica per 3 (tre) anni e possono essere sempre rieletti. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) elegge al suo interno e a maggioranza il Vicepresidente e il Tesoriere;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) cura la tenuta dei libri sociali;
- d) formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea ed individua i responsabili;
- e) programma l'anno sociale prevedendo la copertura dei relativi costi;
- f) predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

- g) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- h) delibera l'ammissione degli associati;
- i) delibera la stipula dei contratti inerenti le attività associative;
- j) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

4. Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.

5. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7. In caso di urgenza le riunioni dell'Organo di amministrazione potranno essere tenute tramite una conferenza telefonica o videoconferenza o partecipando via telefono o altro mezzo idoneo purché tutti i consiglieri partecipanti siano reciprocamente riconosciuti; la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente o il consigliere verbalizzante.

ART. 9– PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TESORIERE

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente resta in carica per 3 (tre) anni ed è sempre rieleggibile.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
- b) assicura il regolare funzionamento dell'Organo di amministrazione, convoca le riunioni del medesimo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni unitamente al consigliere verbalizzante;
- c) firma il bilancio di esercizio da presentare ai Soci;
- d) presiede le Assemblee;
- e) almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

2. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

3. Il Vicepresidente viene eletto all'interno dell'Organo di amministrazione tra i suoi stessi membri. Resta in carica per tre anni ed è sempre rieleggibile. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, in caso di suo impedimento, in tal caso esercita la rappresentanza, anche agli effetti di legge.

4. Il Tesoriere viene eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi stessi membri. Resta in carica tre anni ed è sempre rieleggibile. Il Tesoriere:

- a) provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative;
- b) effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dall'Organo di amministrazione;
- c) è responsabile della contabilità e predispone la bozza di bilancio da sottoporre all'Organo di amministrazione;
- d) collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni dell'Organo di amministrazione;
- e) conserva tutti gli atti dell'Associazione;
- f) aggiorna il libro dei soci.

ART. 10 – ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART 11 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART 12 – LE CARICHE SOCIALI

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.
3. Qualora per qualsivoglia motivo uno o più consiglieri vengano meno è compito dell'assemblea eleggere il/i sostituti consiglieri sulla base delle candidature proposte.
4. I titolari degli organi associativi decadono:
 - a) per dimissioni;
 - b) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'Assemblea ordinaria, sentito l'interessato.

ART. 13 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative annuali;

- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi da convenzioni;
- e) proventi delle cessione di beni e di servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di fini istituzionali. Tali proventi sono inseriti in apposita voce del bilancio associativo, gli eventuali utili devono essere reinvestiti nell'attività istituzionale;
- f) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili eventualmente pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo (donazioni, lasciti, ecc..) da parte di singoli o enti o direttamente acquistati. L'associazione può acquistare beni immobili e beni mobili registrati, i quali saranno ad essa intestati. Dei beni dell'associazione viene fatto inventario.
- b) eventuali fondi di riserva.

3. Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro maggio di ogni anno l'Organo di amministrazione dell'Associazione deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

4. È assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo quanto altrimenti imposto dalla legge.

5. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

6. L'Organo di amministrazione potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

7. Il bilancio di esercizio è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 14 - SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

ART. 15 – BILANCIO DI ESERCIZIO e BILANCIO SOCIALE

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Esso è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione e deve rispettare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

2. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce ed è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 D. Lvo 117/17.

ART. 16 - LIBRI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

2. Gli associati, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tenuti presso la sede legale dell'Ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di amministrazione.

ART. 17 - VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per l responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lvo 117/2017.

ART. 18 - PERSONALE RETRIBUITO

1.L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2.In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

3.I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 19 - CONVENZIONI

1.Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2.Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1.Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

